



Tribunale di Ferrara

Ferrara 24 SET 2014

n. 143/14 provv.

OGGETTO: Apposizione della formula esecutiva su copia autenticata dal difensore.

Il Dirigente

Visto il comma 9-bis dell'art. 16-bis del D.L. n. 179/2012, il quale dispone che *"Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive di firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'art. 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro all'ordine del giudice"*, e l'art. 40, commi 1-quater e 1-quinquies, del D.P.R. n. 115/02, i quali dispongono che *"Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"*;

ritenuto coerente con il principio di economicità dell'azione amministrativa, adottare una prassi consistente nell'apposizione della formula esecutiva, da parte del Cancelliere, su copie già autenticate in forza della citata normativa;

dispone

che le Cancellerie Civili sono autorizzate ad apporre la formula esecutiva sulle copie delle sentenze, ordinanze e decreti provvisoriamente esecutivi, preventivamente autenticate dai difensori ai sensi della normativa citata in parte motiva; la Cancelleria, percepirà, per il rilascio della formula esecutiva, il diritto di certificato;

la Cancelleria dovrà specificare nella formula esecutiva che appone sull'atto, il numero del procedimento, il numero del provvedimento, ed il numero di pagine di cui si compone il provvedimento;

la Cancelleria provvederà come sopra specificato, entro giorni tre dalla consegna alla Cancelleria stessa della copia già autenticata;

per l'eventuale rilascio di ulteriori copie della formula esecutiva apposta al provvedimento, la Cancelleria percepirà il diritto di copia autentica commisurato all'intero unico atto, costituito dalla formula esecutiva e relativo provvedimento.

Si comunichi a tutte le Cancellerie Civili per la scrupolosa osservanza, e per conoscenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara.

Il Dirigente
Dr. Fausto Michele Gattuso

Visto
Il Presidente del Tribunale
Dr. Pasquale Majorano